

COMUNE DI STRAMBINELLO

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE
AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E
DISPERSIONE DELLE CENERI
DERIVANTI DALLA
CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) ed alla Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

La materia è disciplinata:

- dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24.06.1993 avente ad oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. del 10.09.1990, n. 285. Circolare esplicativa";
- dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 in data 31.07.1998 avente ad oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. del 10.09.1990, n. 285. Circolare esplicativa".

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

2. Il servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78 – 80 e 81 del D.P.R. 285/90, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, che la rilascia su richiesta formale dei familiari o di loro incaricato.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge 130/01 art. 3 – comma 1 – lett. a).

In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

- l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione;
 - in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 – 75 – 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso;
 - la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74 – 75 – 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della maggioranza assoluta degli interessati. La richiesta di cremazione dei resti mortali alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione può essere effettuata al momento della richiesta di inumazione o di tumulazione del cadavere. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, questi autorizza la cremazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed estumulazioni. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui al comma 1).
4. Nel caso di cremazione di resti mortali è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali e tale cremazione è autorizzata dal Sindaco dello stesso Comune.

Art. 3 – Caratteristiche dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente, non deperibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale non biodegradabile.
2. In caso di affidamento personale l'urna deve essere sigillata e collocata in apposito luogo circoscritto che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione. Per luogo circoscritto si intende un luogo nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, deve corrispondere a luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

Art. 4 – Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - tumulate in tombe di famiglia o in loculi (anche con altra salma di coniuge, discendente, ascendente o fratello o sorella) o in cellette all'interno dei cimiteri, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - interrato all'interno del cimitero, in apposita urna conforme alle disposizioni di cui all'art. 3 – comma 1 -;
 - disperse;
 - affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;
 - conservate nel cinerario comune.

Art. 5 – Dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso e che ha autorizzato anche la cremazione. La dispersione delle ceneri deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria. L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - una dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli alla consegna sanciti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 - l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
 - disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

- iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.
L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari.
4. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente:
 - in apposita area a ciò destinata all'interno del cimitero comunale;
 - in mare e nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva, o nei fiumi e torrenti purchè nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
 - in aree naturali ad una distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - in aree private dove deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - nel cinerario comune, di cui all'art. 80 – comma 6 – del D.P.R. n. 285/90.
 5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 – comma 1 – del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada). La dispersione è inoltre vietata in aria (al vento).
 6. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle ceneri senza indicarne il luogo, questo ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 – 75 – 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale, a titolo oneroso, a carico degli aventi titolo.
 7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. In mancanza essa è eseguita nell'ordine:
 - dall'esecutore testamentario;
 - dal coniuge;
 - dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 – 75 – 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
 - dal legale rappresentante dell'Associazione di cui all'art. 2 – comma 2 – lett. b);
 - dal personale autorizzato dal comune, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti degli eredi.
 8. La persona che segue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta da personale del Comune. Inoltre l'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere

consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non adeguatamente autorizzata.

9. Qualora, per volontà degli interessati, la dispersione debba avvenire in Comune diverso dal Comune di Strambinello, ma in territorio nazionale, l'Ufficiale dello Stato Civile deve dare apposita comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune interessato, per gli adempimenti di competenza.

Art. 6 – Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 – 75 – 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 – 75 – 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. L'affidamento può essere concesso solo se vi sia accettazione espressa da parte dell'affidatario attraverso la sottoscrizione di apposito verbale.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'individuazione dell'affidatario, l'urna cineraria è tumulata, a titolo oneroso, a carico degli aventi titolo stessi mediante concessione di celletta nel cimitero per il periodo previsto dall'apposito regolamento.
4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale deve contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
 - l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento dell'affidamento;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna.

La richiesta viene redatta in duplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una da chi prende l'urna in consegna.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo quanto diversamente indicato al momento della richiesta dell'autorizzazione. La variazione di indirizzo all'interno del Comune così come il trasferimento di residenza ad altro Comune comporta la necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario, necessitando anche di autorizzazione al trasporto.

L'affidatario assicura la diligente custodia dell'urna, garantendo che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neanche temporaneamente, ad altra persona senza autorizzazione comunale. Sono vietate le manomissioni dell'urna e/o dei sigilli.

6. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere, a proprie spese, alla loro tumulazione in cimitero dove le stesse devono essere conferite dagli eredi in occasione del decesso dell'affidatario, fatta salva la possibilità per l'erede di chiedere l'affidamento personale nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- per gli affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del luogo di sepoltura e della data di recesso;
- della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 7 – Cinerario comune

1. Nel cimitero del Comune è presente un cinerario comune coincidente l'area di dispersione (at. 4 – comma 1 – lett. c - L.R. 20/2007) per la conservazione di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, di siti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali

il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario comune è realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali.

Art. 8 – Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 9 – Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, i dati del defunto vengono iscritti in apposito spazio all'interno del cimitero comunale per un periodo di 30 anni, rinnovabile a richiesta per ulteriori 15 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 10 – Tariffe

1. Le tariffe per:
 - il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare;
 - l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero;sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del D.P.R. n. 285/90 nonché dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare. Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alle sezioni I e II del Capo II della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni. Le somme riscosse per infrazioni alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 12 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 recante: “Codice in materia dei dati personali”.

Art. 13– Abrogazione delle precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 14 – Norma transitoria

1. In attesa del necessario adeguamento del cimitero, le urne con le ceneri per le quali siano state scelte queste forme di dispersione/conservazione, sono temporaneamente depositate, senza oneri, in una celletta.

Art. 15 – Informazione ai cittadini

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/90 come sostituito dall'art. 15 – comma 1 – della Legge n. 15/2005, è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il Comune di Strambinello, promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici.

2. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri ed alle modalità di conservazione e dispersione delle stesse.

Art. 16 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa di

formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 17 – Efficacia

1. Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dall'ottenimento del parere positivo dell'A.S.L. o trascorsi 15 giorni dall'adozione della successiva delibera di Consigli comunale che recepisce le modifiche richieste dal Servizio di Igiene e sanità.